

Associazione Romandando Aps

Regolamento

Articolo 1

Il presente Regolamento, conformandosi alle norme dello Statuto approvato nell'Assemblea straordinaria dei Soci dell'11 febbraio 2023, è redatto ai sensi dell'articolo 14 lettera e) dello stesso Statuto al fine di regolare gli aspetti specifici e organizzativi dell'Associazione.

Articolo 2

L'Associazione ha sede nel comune di Roma in via Lampedusa n° 20 e, sulla base di una convenzione con il CIES, può utilizzare per le proprie attività anche la sede di Roma in via delle Carine n° 4.

Articolo 3

1. Con lo Statuto di cui all'articolo 1 si è di fatto operata una trasformazione della denominazione dell'Associazione da "Romandando - Associazione senza scopo di lucro" a "Romandando - Aps".
2. Tutti i Soci iscritti all'Associazione "Romandando - Associazione senza scopo di lucro" fino al 30 settembre 2023, e che hanno già pagato la quota di associazione, transitano automaticamente nell'Associazione "Romandando - APS" e la loro iscrizione è prorogata fino al 31 dicembre 2023.
3. Agli iscritti di cui al comma 2 non si applica la procedura di ammissione prevista dal secondo comma dell'art. 5 dello Statuto.
4. Agli iscritti secondo la procedura di ammissione prevista al secondo comma dell'articolo 5 dello Statuto viene accordata la possibilità di seguire le attività dell'Associazione anche nel periodo fra la richiesta di associazione e la delibera del Consiglio Direttivo a riguardo.

Articolo 4

I programmi di attività dell'Associazione sono deliberati dal Consiglio Direttivo e, di norma, articolati in programmi trimestrali comunicati ai soci entro il giorno 20 del trimestre precedente l'inizio del programma.

Articolo 5

Sono previste le seguenti tipologie di socio:

- a) socio fondatore dell'Associazione Romandando senza scopo di lucro
- b) socio ordinario ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto e dell'articolo 3 del presente Regolamento
- c) socio onorario, riconosciuto tale dal Consiglio Direttivo per particolari meriti nei confronti dell'Associazione (donazioni o prestazioni offerte nel tempo), al quale non è richiesto il pagamento della quota annuale di associazione
- d) socio junior, in quanto minorenne, al quale non è richiesto il pagamento della quota annuale di associazione e il pagamento della quota prevista per la partecipazione a iniziative sociali
- e) socio volontario, il cui rapporto è regolato dall'articolo 6 dello Statuto e dal successivo articolo 6.

Articolo 6

1. Le attività di volontariato normalmente previste per la realizzazione degli scopi dell'Associazione sono le seguenti:
 - a) attività di contatto, informazione, organizzazione nei confronti di gruppi di soci che si trovano in particolari condizioni di uniformità operativa o territoriale
 - b) attività di assistenza ai fini di garantire il corretto svolgimento delle iniziative programmate dall'Associazione
 - c) servizio di programmazione e accompagnamento relativo a iniziative che si svolgono al di fuori del comune di Roma (escursioni culturali, week-end culturali, viaggi culturali).
2. Al volontario viene riconosciuta la gratuità della sola quota di partecipazione alle iniziative dell'Associazione per le quali presta la propria attività e, ai sensi del comma 6 dell'articolo 6 dello Statuto, il rimborso totale delle spese effettivamente sostenute.
3. Il numero di volontari associati fissato dal presente Regolamento, in relazione alle prevedibili esigenze operative dell'Associazione, è di dieci unità. Qualora l'offerta spontanea di soci a prestare attività di volontariato superi tale numero, la scelta del Consiglio Direttivo sarà operata sulla base dei seguenti due criteri: a) anzianità della qualità di socio, in base al criterio dell'esperienza associativa maturata; b) a parità del criterio di cui alla lettera "a)", minore età, in base al criterio dell'energia operativa. I soci per i quali, in base ai citati criteri, l'offerta di volontariato non viene accolta in prima istanza, vengono inseriti in un apposito elenco utilizzabile nel caso si verifichi una delle situazioni previste al successivo comma 6.
4. I volontari associati sono tenuti a svolgere le attività di volontariato loro assegnate dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni programma trimestrale, anche tenendo eventualmente conto delle disponibilità manifestate dagli stessi volontari, entro la fine del mese precedente tale inizio. Nel caso non venga manifestata alcuna disponibilità per qualche iniziativa del programma, il Consiglio Direttivo provvede ad assegnare la relativa attività di volontariato ad uno dei volontari associati.
5. Qualora un volontario associato rinunci per tre volte a svolgere l'attività assegnatagli, senza che sia stato in grado di dimostrare la causa di forza maggiore che ha provocato la sua rinuncia, il Consiglio Direttivo delibera la sua esclusione dall'elenco dei volontari comunicandola all'interessato entro dieci giorni.
6. Qualora un volontario associato si trovi nella condizione di non potersi rendere disponibile per un intero trimestre, egli è tenuto a comunicarlo al Consiglio Direttivo almeno 40 giorni prima dell'inizio del trimestre in questione.
7. Nel caso di riduzione del numero dei volontari al di sotto delle dieci unità, per la perdita della qualità di associato ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto o per il verificarsi di quanto previsto al comma 5 del presente articolo del Regolamento, si attingerà all'elenco dei 'soci in attesa' di cui al comma 3.
8. I volontari associati durano in carica tre anni e sono rinnovabili. In ogni caso i volontari associati scadono insieme ai membri del Consiglio Direttivo.